



PROTOCOLLO GENERALE

N° 76564 del 25/11/2022 11:55:31

MOVIMENTO: ARRIVO

Classificazione: 12

Fascicolo: /

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED INVIO DELIBERAZIONE N 154/2022/CSE - REFERTO
SULLE SPESE ELETTORALI 2022 COMUNE DI ORISTANO

CORRISPONDENTI:

CORTE DEI CONTI

sardegna.controllo.supporto@cor-teconticert.it

SMISTATO A

Segreteria del segretario

Presidente del Consiglio Comunale

Gabinetto del sindaco e segreteria del sindaco

ASSEGNATO A

legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

VISTO il D.L. 28 dicembre 2013, art. 14 bis, convertito in legge 24 febbraio 2014, n.13, che modifica e integra la normativa introdotta dalla legge 6 luglio 2012, n.96, limitando i controlli in oggetto ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti" e la successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG del 23 aprile 2014;

VISTI i decreti del Presidente della Sezione del controllo n. 2/2021 del 1° aprile 2021 e n. 3/2022 del 15 febbraio 2022 riguardanti la costituzione e la composizione del Collegio sulle spese elettorali nell'ambito della Sezione del controllo;

Vista l'ordinanza n. 3/2022/CSE del 22 novembre 2022 con la quale il Presidente del Collegio e relatore ha convocato l'odierna Camera di consiglio per la discussione e approvazione della relazione conclusiva del controllo eseguito sui rendiconti delle spese elettorali riguardanti le elezioni amministrative svoltesi nel comune di Oristano il 12 giugno 2022;

Udito il Presidente relatore Susanna Loi

DELIBERA

Previa discussione e disamina degli atti, di approvare l'allegato referto del controllo sui consuntivi delle spese per la campagna elettorale dei partiti, movimenti, liste e

gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni del 12 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Oristano;

DISPONE

- che la presente deliberazione e l'allegato referto siano trasmessi al Presidente del Consiglio comunale del comune di Oristano, con invito a volersi assicurare che ne venga data adeguata pubblicità.

La presente deliberazione è inviata al Presidente della Sezione del controllo per la Sardegna.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 novembre 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE

Susanna Loi

depositata in Segreteria il 25 novembre 2022

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI
Elezioni del 12 giugno 2022
Comune di Oristano



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA SARDEGNA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA
COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

**REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022
COMUNE DI ORISTANO**



Presidente Consigliere Susanna Loi --Relatore

Referendario Cristina Ragucci - Componente

Referendario Lucia Marra - Componente

Per la revisione e l'analisi economico-finanziaria:

Sig.ra Giovanna Onnis

Dott.ssa Lamberta Mura

INDICE

1	PREMESSA	3
2	QUADRO NORMATIVO	5
3	Soggetti legittimati a presentare e sottoscrivere il rendiconto e termine per la presentazione.....	6
4	Tipologia delle spese ammissibili (art. 11, comma 1 e 2, legge n. 515/1993)	7
4.1	Limiti massimi delle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni comunali e periodo temporale di riferimento	8
4.2	Le fonti di finanziamento	9
5	I CONSUNTIVI DELLE SPESE ELETTORALI.....	10
5.1	Liste con dichiarazione di assenza di entrate e di uscite	12
5.1.1	Sinistra Futura per Oristano	12
5.1.2	Oristano Democratica e Possibile.....	12
5.1.3	Sardegna 20Venti.....	13
5.1.4	Popolari Europei.....	13
5.1.5	Udc Unione di Centro.....	13
5.1.6	Oristano Identita' e Tradizione.....	14
5.2	Liste con dichiarazione di presenza di entrate e uscite	15
5.2.1	Partito Democratico.....	15
5.2.2	Partito Socialista Italiano	15
5.2.3	Per Efisio Sanna Sindaco	16
5.2.4	Movimento Oristano	17
5.2.5	Riformatori Sardi	18
5.2.6	Forza Italia	18
5.2.7	Fratelli d'Italia	19
5.2.8	Partito Sardo d'Azione	20
5.2.9	Aristanis Sergio Locci Sindaco	21
6	Valutazioni conclusive	23



1 PREMESSA

Il presente referto, redatto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e 12 della legge n. 515/93, espone gli esiti della verifica eseguita sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali, tenutesi in data 12 giugno 2022, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale di Oristano, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In adempimento di quanto previsto dalla legge 6 luglio 2012 n. 96¹ e s.m.i. tale verifica è stata svolta dal Collegio costituito dal Presidente della Sezione di controllo con decreto n. 3/2022 del 15 febbraio 2022. Le funzioni di revisione e supporto all'attività sono state assegnate a un apposito gruppo di lavoro, costituito dal Dirigente della Sezione di controllo con disposizione di servizio n. 15/2022 dell'8 settembre 2022.

L'attività svolta ha riguardato l'obbligo di rendicontazione da parte delle sole formazioni politiche, in ragione della precisa separazione operata dalla normativa richiamata, che assegna tale controllo al Collegio istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti e quello a carico dei singoli candidati al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione (artt.12 e 13 legge n. 515/93 e s.m.i.)

Alla stregua di quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 della legge n. 515/1993 (*"pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati"*) il riscontro, è stato esercitato, ai soli fini della *verifica della conformità a legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese stesse*. In linea, peraltro, con gli indirizzi elaborati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR del 29 ottobre 2013.

Il controllo è stato portato a compimento nel termine previsto dall' art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 e s.m.i, ovvero entro sei mesi dalla presentazione dei rendiconti alla Sezione

¹ La citata legge dispone *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi..."*

regionale di controllo della Corte dei conti, calcolato, secondo la giurisprudenza contabile prevalente, a partire dalla data di arrivo dell'ultimo.

2 QUADRO NORMATIVO

Nell'ambito di un percorso riformatore che è da ultimo approdato alla completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), la legge 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti (prima 15.000), con obbligo di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

L'art. 13 della legge n. 96 ha, infatti, previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici: da un lato, con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni; dall'altro, mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella legge n. 515/1993, con l'estensione, ai già menzionati soggetti, delle regole vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 della citata legge n. 96/2012, rinvia alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; - art. 11, Tipologia delle spese elettorali;
- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale;
- art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;
- art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

3 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE E SOTTOSCRIVERE IL RENDICONTO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

La normativa vigente² prevede, come detto, che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento al Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti a tale adempimento, il Collegio, conformemente ad un indirizzo già espresso da altri Collegi di controllo, ha acceduto ad un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante" contenuto nell'art. 12, comma 1 della legge n. 515/1993, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un soggetto qualificatosi come "legale rappresentante", o "delegato di lista", o "tesoriere", o "mandatario", ritenendo presupposta l'esistenza del dichiarato rapporto.

Relativamente al rispetto del termine per la presentazione del rendiconto (45 giorni), decorrente dall'insediamento del Consiglio Comunale, il prevalente orientamento giurisprudenziale ne riconosce la natura meramente "ordinatoria". Sul punto si è pronunciata la Sezione delle Autonomie³ esprimendo l'avviso che, scaduto il termine per il deposito, il Collegio, prima di irrogare la sanzione, deve accertare con apposita attività istruttoria "se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione".

Nel comune di Oristano il neoeletto Consiglio comunale si è insediato il 7 luglio 2022; con conseguente scadenza del termine all'esame in data 21/08/2022.

² Art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Vedasi anche l'art. 13 comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012. In seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 13/2014 (di conversione del decreto-legge n. 149/2013), le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono diventate i principali destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, ed è venuto meno il preesistente tramite del Presidente del Consiglio Comunale

³ Vds delibera n. 24/2013

4 TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI (ART. 11, COMMA 1 E 2, LEGGE N. 515/1993)

L'art. 11, comma 1, della legge 515/1993 e s.m.i. elenca la *tipologia delle spese elettorali* che possono ritenersi ammesse nel novero di quelle relative alla campagna elettorale.

Tra queste rientrano: la produzione, l'acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste (stampa, distribuzione e raccolta di moduli, autenticazione delle firme, utilizzo di personale, ecc.), e "ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale".

Il secondo comma del predetto art. 11 prescrive, invece, che: *"le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate"*.

Tra i vari indirizzi interpretativi maturati in ordine alle modalità di calcolo di queste ultime, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento che esonera dall'onere della prova tali spese generali fino a concorrenza di un importo pari al 30% del totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Nell'ipotesi di esplicita dichiarazione di assenza di uscite riconducibili alle previsioni di cui all'art. 11, c. 2, legge n. 515/1993, è ammessa la rendicontazione a zero spese della relativa voce nel prospetto di rendicontazione.

Ai sensi dell'art. 13, c. 7, legge n. 96/2012, in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche il Collegio di controllo applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 500.000.

4.1 Limiti massimi delle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni comunali e periodo temporale di riferimento

Al fine di evitare che la competizione elettorale possa essere alterata dagli effetti potenzialmente distorsivi di un'eccessiva disparità di risorse economiche fra i concorrenti, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, ha fissato un limite massimo di spesa, quantificato nell'importo di un euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali e per il cui superamento è prevista l'applicazione, da parte del Collegio di controllo, di una sanzione pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente(art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 e s.m.i.)

Il dato riferito al numero degli elettori, comunicato dall'Ufficio del Segretario generale del comune di Oristano, ha portato a determinare in € 27.812,00 il limite massimo di spesa che ciascuna lista avrebbe potuto sostenere per la campagna elettorale in esame.

Con riguardo al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale (nel quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione), occorre precisare che non è rinvenibile una disciplina specifica per le elezioni comunali; inoltre, l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993⁴. Ciò premesso, questo Collegio, tenuto conto delle specificità delle elezioni comunali e condividendo l'orientamento assunto dai vari Collegi di controllo, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente a quello fissato per l'eventuale turno di ballottaggio.

Tuttavia, il Collegio considera ammissibili anche le spese effettuate al di fuori di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Si richiamano gli atti con i quali sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri nel Comune di Oristano per il giorno 12 giugno 2022:

- 1) Decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022;
- 2) Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 25 del 11 aprile 2022;

⁴Le citata norma dispone che "il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione"

3) Decreto del Prefetto di Oristano del 13 aprile 2022.

4.2 Le fonti di finanziamento

Fra i contenuti indefettibili del rendiconto rientra l'indicazione/descrizione delle fonti di finanziamento la cui mancanza è specificamente sanzionata dall'art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993 e s.m.i.⁵

Il controllo di legittimità e regolarità affidato alla Corte dei conti sul punto, diretto ad accertare la natura e la provenienza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale, svolge un ruolo fondamentale nel concorrere a garantire la necessaria trasparenza nella materia *de qua* e ad *assicurare efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici*⁶.

Dall'entrata in vigore del D.L. n. 149/2013 i contributi pubblici diretti non possono più annoverarsi fra le fonti di finanziamento e la copertura delle spese è consentita con il ricorso a fondi distinti in ragione dell'origine dell'apporto, ovvero a seconda che si tratti di:

- risorse proprie della lista, partito o movimento;
- risorse provenienti da terzi.

Secondo consolidata giurisprudenza, la dichiarazione nel rendiconto di aver fatto ricorso alle prime può considerarsi idonea e sufficiente a fornire prova della copertura delle spese⁷ e sostanzialmente configura ipotesi di autofinanziamento.

Il secondo caso, invece, impone un più attento riscontro, in considerazione del particolare rigore della disciplina normativa vigente. Basti richiamare, tra le altre, le disposizioni recate all'art. 7 della legge n. 195/1974 e s.m.i. la cui violazione potrebbe configurare un illecito penale per l'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici.

⁵ L'art. 15, comma 15 della legge n. 515/1993 e s.m.i. prevede che in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, il Collegio della Corte dei conti ha il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,57 a euro 51.645,69.

⁶ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013.

⁷ Vedasi, tra l'altro, Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

5 I CONSUNTIVI DELLE SPESE ELETTORALI

Dalla attività istruttoria svolta è emerso che alla competizione elettorale del 12 giugno 2022 per l'elezione a Sindaco e Consiglieri comunali di Oristano hanno partecipato **15** liste come specificate nella tabella che segue unitamente ai nominativi dei relativi presentatori o rappresentanti:

Tabella 1 - Elenco liste e rappresentanti

N.	DENOMINAZIONE	PRESENTATORI/RAPPRESENTANTI
1	Partito Democratico	Alberto Boasso Riccardo Scintu
2	Sinistra Futura per Oristano	Bruno Palmas Gianni Carta
3	Partito Socialista Italiano	Luca Orrù
4	Per Efsio Sanna Sindaco	Rosanna Macis Giuseppe Tola
5	Oristano Democratica e Possibile	Francesco Angelo Antonio Federico Cristina Arcai
6	Movimento Oristano	Alessandro Solinas Nicola S. Della Ventura
7	Riformatori Sardi	Andrea Santucci Maria Caterina Marras
8	Sardegna 20Venti	Fabrizio Erdas Ivano Cuccu
9	Popolari Europei	Celeste Salaris Maria Giuseppina Tarantini
10	UDC Unione di Centro	Antonio Francesci Sebastiano Loi
11	Forza Italia	Emanuele Cera Luca Faedda
12	Fratelli d'Italia	Evelina Tamponi
13	Partito Sardo d'Azione	Giovanni Mascia Simone Pietro Prevete
14	Aristanis Sergio Locci Sindaco	Maria Tiziana Pinna
15	Oristano Identità e Tradizione	Jonata Cancedda Damaso Enna

Fonte: Comune di Oristano

In linea generale tutte hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione (così come previsto dall'art. 13, c. 6, lett. c), legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12, c. 1, legge n. 515 del 1993) entro il previsto termine di 45 giorni decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto in

data 7 luglio 2022 con conseguente scadenza al 21 agosto 2022 : solamente la lista Aristanis - Sergio Locci Sindaco, ha assolto a tale obbligo con un leggero ritardo.

5.1 Liste con dichiarazione di assenza di entrate e di uscite

5.1.1 Sinistra Futura per Oristano

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è stata trasmessa a questo Collegio tramite posta certificata il 17 agosto 2022, e risulta regolarmente sottoscritta dal sig. Stefano Spada, qualificatosi come “rappresentante/delegato” della lista.

La presentazione della dichiarazione è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione e di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.1.2 Oristano Democratica e Possibile

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è stata trasmessa a questo Collegio tramite posta certificata il 8 agosto 2022, e risulta regolarmente sottoscritta dal sig. Francesco Angelo Antonio Federico, qualificatosi come “delegato/promotore” della lista.

La presentazione della dichiarazione è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione e di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.1.3 Sardegna 20Venti

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è stata trasmessa a questo Collegio tramite posta raccomandata il 19 agosto 2022, e risulta regolarmente sottoscritta dal sig. Ivano Cuccu, qualificatosi come “delegato” della lista.

La presentazione della dichiarazione è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione e ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.1.4 Popolari Europei

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è stata trasmessa a questo Collegio tramite posta certificata il 9 agosto 2022 e risulta regolarmente sottoscritta dal sig. Celeste Salaris, qualificatosi come “presentatore” della lista.

La presentazione della dichiarazione è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione e ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.1.5 Udc Unione di Centro

Il partito politico Udc Unione Di Centro - Oristano Al Centro ha presentato due rendiconti distinti, uno della lista locale e l’altro del Partito Nazionale; i documenti sono stati entrambi

inviati il 27 luglio 2022 con due distinte mail di posta certificata. Nei due rendiconti viene attestato che il partito non ha sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi.

La rendicontazione della lista locale risulta regolarmente sottoscritta dal sig. Mauro Contini, qualificatosi come “mandatario” della lista mentre quella inviata dalla sede nazionale del partito è stata regolarmente sottoscritta dal dott. Calogero di Carlo, qualificatosi come Segretario Amministrativo Nazionale e legale rappresentante della lista.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione entro il termine previsto e di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.1.6 Oristano Identità e Tradizione

Con riguardo a tale lista, è stata trasmessa a questo Collegio, tramite posta certificata del 9 agosto 2022, una dichiarazione, sottoscritta dal sig. Enna Damaso qualificatosi come “candidato”, attestante il mancato sostenimento di spese elettorali.

Al fine di chiarire se la rendicontazione presentata si riferisse alla lista o al candidato firmatario, è stato contattato telefonicamente un altro delegato di lista, il sig. Jonata Cancedda che ha inviato un altro rendiconto, a sua firma, nel quale viene confermata l'assenza di spese da parte della lista. Si precisa che tale seconda rendicontazione è stata acquisita solo in data 15 settembre per un errore nella trasmissione; infatti, da quanto accertato, un precedente invio era stato effettuato l'11 agosto ad un indirizzo mail inesatto.

La presentazione della dichiarazione si considera, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio reputa che la lista abbia, pertanto, assolto al prescritto obbligo di rendicontazione e ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al consuntivo.

5.2 Liste con dichiarazione di presenza di entrate e uscite

5.2.1 Partito Democratico

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta raccomandata il 19 agosto 2022, e risulta regolarmente sottoscritto dal sig. Giovanni Angelo Sulas qualificatosi come “tesoriere del circolo del PD”.

La presentazione del rendiconto è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente dichiarate ammontano ad € 2.713,76 e sono state finanziate da fondi propri del partito per un eguale ammontare. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui all’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 e, specificatamente per € 900,60 alla lettera a); per € 104,00 alla lettera b) per € 209,16 alla lettera d) e per € 1.500,00 alla lettera e).

A corredo delle spese documentate e ammissibili sono state esibite regolari fatture e copie dei bonifici che ne dimostrano l’avvenuto pagamento.

Il Collegio reputa che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

5.2.2 Partito Socialista Italiano

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta certificata il 20/08/2022 e risulta regolarmente sottoscritto dal Sig. Luca Orrù qualificatosi come “segretario provinciale P.S.I.”.

La presentazione del rendiconto è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente a € 1.500,00 e sono state finanziate da fondi propri del partito per un eguale ammontare. Per tali spese, ascrivibili alle fattispecie di cui

all'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, e specificatamente, per € 1.000,00 alla lettera a) e per € 500,00 alla lettera c), veniva fornita la documentazione attestante la copertura finanziaria per versamenti di pari importo effettuati dalla segreteria regionale del P.S.I., mentre non risultavano allegate le fatture giustificative né l'attestazione del loro pagamento.

A tale proposito sono stati chiesti chiarimenti cui ha dato riscontro, con nota del 6 ottobre 2022, il segretario provinciale del partito, geom. Luca Orrù. Contestualmente è stata inviata la fattura attestante il pagamento delle spese di cui alla lettera a) pari € 1.000,00, mentre, con riferimento alla spesa di cui alla lettera c) pari a € 500,00, è stato specificato *che non vi è fattura ma trattasi di contributo volontario di 500,00€ che la segreteria regionale del PSI ha effettuato direttamente al candidato a Sindaco e, in particolare, alla sua referente elettorale, la sig.ra Salis Federica.*

Alla luce di quanto sopra osservato, sulla base della documentazione acquisita il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto.

5.2.3 Per Efisio Sanna Sindaco

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta certificata il 9 agosto 2022 e risulta regolarmente sottoscritto dalla sig.ra Rosanna Maccis qualificatasi come "delegata alla presentazione della lista".

La presentazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente dichiarate ammontano ad € 239,04 e sono state finanziate con contribuzioni collettive e spontanee di alcuni candidati e simpatizzanti, per un importo pari ad € 240,00. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, lettera d) e riguardano, come precisato nel rendiconto, l'acquisto di bolli per certificati del casellario giudiziale. Si precisa che, pur non essendo stata prodotta documentazione a giustificazione delle spese dichiarate, questo Collegio ha tuttavia trovato riscontro delle stesse

sul sito del partito, dove sono stati pubblicati tutti i certificati del casellario giudiziale dei 24 candidati della lista⁸.

Il Collegio reputa, quindi, che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

5.2.4 Movimento Oristano

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio, tramite posta certificata, il 13 luglio 2022, e risulta regolarmente sottoscritto dal Sig. Alessandro Solinas e dal Sig. Nicola Salvatore della Ventura che si qualificano come "promotori dichiaranti".

La presentazione del rendiconto è, quindi, avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente a € 1.845,03 e sono state integralmente finanziate con fondi di pari importo provenienti dai sopradetti promotori. Tali spese rientranti nella *tipologia delle spese elettorali* di cui dall'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 risultano regolarmente documentate da fattura.

Conclusivamente il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

⁸ Ai sensi della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 14 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", *entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.*

5.2.5 Riformatori Sardi

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta certificata il 27 luglio 2022 e risulta regolarmente sottoscritto dal sig. Andrea Santucci qualificatosi come “delegato della lista”.

La presentazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente dichiarate ammontano ad € 2.539,49 e sono state finanziate da fondi propri del partito per € 2.540,00. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui all’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, lettera a) per € 1.953,45 e risultano regolarmente documentate da fatture e copie dei bonifici che ne dimostrano l’avvenuto pagamento. Vengono, inoltre, indicate spese forfettarie di cui dell’art. 11, c. 2, legge n. 515/1993 per € 586,04 calcolate nella misura del 30% sul totale delle spese ammissibili e documentate.

Il Collegio reputa che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

5.2.6 Forza Italia

Il rendiconto della lista Forza Italia è stato presentato con posta certificata del 29 luglio 2022 dall’Amministrazione Nazionale e firmato dal Commissario Amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina.

Il Commissario ha dichiarato che le fonti di finanziamento, ammontanti a € 919,63, provengono da libere contribuzioni in denaro, da parte di soggetti privati di cui vengono forniti i nominativi; nella citata dichiarazione viene precisato che, di quanto incassato, sono stati utilizzati solo € 919,63.

A tale importo ammontano anche le spese rendicontate, rientranti nella tipologia di cui all’art. 11 comma 1 lett. d) della Legge 10/12/1993 n. 515, a comprovare le quali sono state prodotte le fatture riferite agli onorari del notaio Claudio Togna e del notaio Roveda Laurini Clerici

d'Amore, rispettivamente pari ad € 890,00 e ad € 916,74, con la precisazione che la seconda è imputabile alle elezioni del comune di Oristano solamente per una quota parte di € 29,63.

Quanto alla somma di € 275,899, calcolata in percentuale del 30% sulle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 art. 11 L. 515/93, riportata nel rendiconto, il Collegio ritiene che non debba essere considerata, poiché trattasi di spesa non sostenuta, alla luce di quanto asserito dall'Amministratore circa l'utilizzazione di soli € 919,63.

Il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale è stato rispettato per il deposito del rendiconto.

Il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

5.2.7 Fratelli d'Italia

Il movimento politico Forza Italia ha presentato due distinti rendiconti, uno della lista locale e l'altro del Partito Nazionale.

Il primo è stato trasmesso dalla Segretaria Amministrativa avv. Sebastiana Caterina Succu con posta certificata del 3 agosto 2022 e consta di una dichiarazione di assenza di spesa e di finanziamenti, sottoscritta dalla medesima.

Il secondo consuntivo è stato inviato con posta certificata del 18 luglio 2022 dal Segretario Amministrativo Nazionale dott. Calogero Di Carlo. Nel documento vengono dichiarate fonti di finanziamento per € 3.276,00 provenienti da disponibilità proprie del partito.

A tale importo ammontano anche le spese rendicontate ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, per le quali si è reso necessario avviare un'istruttoria al fine di acquisire la documentazione giustificativa delle stesse.

In data 16 settembre 2022 in adempimento alle richieste formulate dal Collegio sono prevenute le copie delle fatture comprovanti le spese e copia dei bonifici che ne dimostrano l'avvenuto pagamento.

Si osserva, inoltre, che il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale, è stato rispettato, sia per il deposito del rendiconto locale che per quello della sede nazionale.

Alla luce di quanto sopra osservato e sulla base della documentazione acquisita, il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto.

5.2.8 Partito Sardo d'Azione

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta certificata il 15 agosto 2022 e risulta sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito Gianmichele Guiso.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto trasmesso indicava spese complessive per € 666,88, ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, e specificatamente, per € 500,00 alla lettera c) e per € 166,88, alla lettera d), e finanziamenti per l'importo di € 2.000,00 provenienti da privati. Allo stesso non risultava allegata la documentazione giustificativa delle spese né veniva fornita la documentazione attestante la copertura finanziaria per versamenti di pari importo.

A seguito dell'attività istruttoria svolta al riguardo il responsabile amministrativo del partito, Gianmichele Guiso, ha trasmesso copia dell'estratto del c/c bancario a lui intestato nel quale si rilevano sia i movimenti bancari riferiti ai pagamenti effettuati per le spese rendicontate, sia i bonifici ricevuti.

Inoltre, in merito alle perplessità espresse per i versamenti effettuati a suo favore, lo stesso ha rappresentato che *i versamenti e i movimenti indicati sono relativi alla lista del partito Sardo D'Azione Oristano e che la sua posizione di segretario amministrativo del partito, lo ha messo in prima persona come destinatario dei contributi e come esecutore dei pagamenti, che tuttavia non ho effettuato per mio conto ma per conto della lista del PSD'AZ.*

Ha anche precisato che *la rendicontazione sulla sua campagna elettorale è stata presentata in separata sede agli organi competenti e consta in movimenti diversi da quelli elencati, da lui finanziati in prima persona e non da altri.*

Alla luce di quanto sopra, sulla base degli atti prodotti e dell'esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e, pertanto, ritiene di non dover formulare alcuna osservazione.

5.2.9 Aristanis Sergio Locci Sindaco

Il rendiconto è stato trasmesso a questo Collegio tramite posta certificata il 24 agosto 2022, pertanto oltre il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il consuntivo risulta regolarmente sottoscritto dal sig. Sergio Locci qualificatosi come "responsabile della lista" e le spese interamente finanziate dallo stesso per un importo pari ad € 2.340,00.

Si precisa che le spese dichiarate sono ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 e, specificatamente per € 1.500,00 alla lettera a); per € 340,00 alla lettera c) e per € 500,00 alla lettera e). A comprova delle stesse risulta inviata copia delle fatture e dei bonifici che ne dimostrano l'avvenuto pagamento.

A seguito dell'esame della documentazione allegata al rendiconto, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcune fatture per le quali non appariva certa la riferibilità alla campagna elettorale della lista o del candidato Sergio Locci. Tali perplessità sono state superate effetto della precisazione fatta dallo stesso Locci che *"la rendicontazione delle spese sostenute, in*

esecuzione degli obblighi di cui all'art. 12, Legge 515/1993, sono da riferire interamente alle spese per la propaganda elettorale della Lista civica Aristanis, sebbene intestate allo scrivente”.

Si osserva, altresì, che nonostante alcune fatture rechino una data successiva al periodo della campagna elettorale, sono state considerate dal Collegio ammissibili in quanto inequivocabilmente riferibili alla consultazione in esame.

Alla luce di quanto sopra osservato e sulla base della documentazione acquisita, il Collegio reputa che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 e di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto. Ritiene, altresì, alla luce della già citata deliberazione n. 24 /2013 della Sezione delle Autonomie, di non dover comminare alcuna sanzione per il tardivo adempimento, data l'esiguità dello stesso.

6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione dell'attività istruttoria il Collegio, fermo quanto precedentemente rilevato per ciascuna lista, formula le seguenti valutazioni finali.

Il Collegio ha accertato che i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni che si sono tenute nel 2022 nel Comune di Oristano, hanno depositato il consuntivo entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale (avvenuto il 7 luglio 2022) pertanto entro la data del 21 agosto 2022, fatta eccezione per la rendicontazione presentata, come detto in leggero ritardo, dalla lista "Aristanis Sergio Locci Sindaco.

Con riguardo ai soggetti tenuti alla rendicontazione, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione del rendiconto sia da parte di uno dei firmatari della lista, sia da parte di qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista stessa (es. capolista, candidato sindaco, segretario ai diversi livelli del movimento politico).

Per quanto attiene l'attività di verifica della regolarità dei consuntivi pervenuti, il Collegio ha riscontrato il rispetto del tetto massimo consentito per le spese, la rispondenza di quelle rendicontate alle tipologie normativamente ammesse, la regolare indicazione delle fonti di finanziamento interne ed esterne al partito e la conformità della documentazione a supporto.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio dichiara terminati i suoi compiti di controllo riguardanti le spese per le consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 del comune di Oristano.

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Elenco liste e rappresentanti.....	10
--	----

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

